

STATUTO

Coordinamento ASSOFARM della Regione Umbria

(approvato in occasione dell'assemblea congiunta tenutasi a Spello il 3 luglio 2017)

Articolo 1 – Costituzione del Coordinamento

- Visti gli articoli 2, lettera e) e lettera i) e 16, comma 5, dello Statuto ASSOFARM le società di capitali e gli Enti che gestiscono Farmacie Comunali e Servizi socio-sanitari costituiscono il Coordinamento regionale per le politiche del loro settore.
- Il Coordinamento è una articolazione organizzativa della Federazione Nazionale di ASSOFARM al quale è delegata la rappresentanza presso gli organi istituzionali regionali e tutti i compiti di rilevanza locale, tra cui l'assistenza agli associati, la contrattazione con la Regione, con le singole ASL e quella di 2° livello.

Articolo 2 – Attività e servizi di supporto agli Associati

Il Coordinamento, d'intesa con la Federazione Nazionale, svolge i seguenti compiti:

- concorre alla determinazione delle politiche generali e di settore ed all'elaborazione di documenti e di proposte da sottoporre alla Regione, alle ASL, agli Enti Locali e alle diverse Associazioni Regionali con l'obiettivo di rappresentare e tutelare i legittimi interessi degli associati;
- valuta le posizioni, gli orientamenti e le proposte della Regione e dell'Assessorato di riferimento; elabora eventuali controproposte; svolge le azioni necessarie per sostenerle di fronte ai livelli istituzionali competenti; promuove studi e ricerche su problematiche del settore ed organizza convegni e tavole rotonde;
- formula proposte alla Federazione Nazionale su problemi di interesse generale che abbiano attinenza con il settore della farmacia e tiene gli opportuni contatti con le corrispondenti Associazioni ed istituzioni regionali;
- nomina propri rappresentanti in Commissioni e Comitati, Enti ed Organizzazioni, in ambito regionale e locale;
- offre agli associati, attraverso convenzioni con Cispel, Federfarma ed altre strutture, i seguenti servizi:
 - a) Trasmissione circolari e news ministeriali, regionali e tutte quelle comunque ritenute d'interesse per gli associati;

- b) Tiene costantemente informati gli Associati su problematiche del settore e favorisce la divulgazione delle notizie e delle esperienze realizzate dagli associati.

Articolo 3 – Adesione, cessazione e obblighi degli Associati

- Fanno parte del Coordinamento regionale le Aziende, i Servizi comunali, le società di capitali e gli Enti pubblici e privati che gestiscono servizi farmaceutici, sociali, sanitari e assistenziali che aderiscono ad ASSOFARM nazionale;
- L'adesione al Coordinamento Regionale per gli associati ad ASSOFARM nazionale è automatica ed è regolata dall'art. 3 dello statuto nazionale, come pure la cessazione (art. 4) e gli obblighi degli associati (art. 5).

Articolo 4 – Funzionamento del Coordinamento

- a) I Presidenti delle Aziende Associate e/o i Responsabili delle farmacie gestite in Economia da Enti Locali o Enti di Diritto Pubblico, o loro delegati, costituiscono l'Assemblea del Coordinamento ed eleggono al proprio interno il Responsabile del coordinamento stesso ed il Consiglio Direttivo. Su proposta della maggioranza qualificata di due/terzi (2/3), l'assemblea può nominare Responsabile del coordinamento anche una persona esterna all'assemblea che abbia maturato almeno una esperienza pluriennale nel settore e nell'associazione.
- b) L'Assemblea del Coordinamento viene convocata almeno due volte l'anno dal Responsabile con le modalità previste dallo statuto nazionale (art. 8):
- i. entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno successivo;
 - ii. entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.
- c) Alle assemblee regionali sono invitati:
- i. il Presidente ASSOFARM nazionale;
 - ii. il responsabile dell'ufficio per i rapporti con i coordinamenti regionali;
 - iii. il Coordinatore Regionale dei Direttori designato dagli stessi.
- d) Le Assemblee si considereranno validamente costituite quando saranno rappresentati (direttamente o per delega) i due/terzi dei voti esprimibili. Le decisioni verranno assunte a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

- e) Le adunanze dell'Assemblea del Coordinamento dovranno essere verbalizzate a cura del Responsabile del Coordinamento che potrà delegare il compito, con il consenso dei partecipanti, ad altra persona anche non componente dell'Assemblea. I verbali delle adunanze assembleari dovranno essere inviati ai componenti dell'Assemblea entro i 15 giorni successivi alla data della riunione.
- f) Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento dei contributi associativi per il coordinamento regionale, deliberati annualmente dall'assemblea.
- g) Il Coordinamento, su impulso ed indicazione del Responsabile e del Consiglio Direttivo, può organizzare la propria attività anche attraverso gruppi di lavoro tematici.

Articolo 5 – Responsabile del Coordinamento e Consiglio Direttivo

- a) L'Assemblea del Coordinamento, oltre a nominare il Responsabile del Coordinamento stesso, elegge il Consiglio Direttivo scegliendone i membri fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo potrà essere composto, oltre che dal Responsabile del Coordinamento, da un numero minimo di due membri ad un numero massimo di sei membri. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo verrà determinato dall'Assemblea del Coordinamento al momento dell'elezione.
- b) Il Coordinamento Regionale è diretto dal suo Responsabile che dirige anche il Consiglio Direttivo.
- c) Il Coordinatore Regionale ed il Consiglio Direttivo durano in carica tre (3) anni.
- d) Il Coordinatore Regionale è rieleggibile per un altro mandato; mentre per i componenti del Consiglio Direttivo non vi è limite temporale di rielezione.
- e) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Responsabile del Coordinamento e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate tramite comunicazione e.mail con almeno dieci giorni di preavviso rispetto alla data della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno comunque valide, anche se non convocate nel rispetto delle modalità e dei termini precedentemente indicati, se risulterà presente la totalità dei componenti del Consiglio stesso. Nei casi di particolare urgenza, che dovrà essere specificatamente segnalata, le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere convocate tramite comunicazione e.mail con almeno tre giorni di preavviso rispetto alla data della riunione.

- f) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni verranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; a parità di voto prevale quello del Responsabile del Coordinamento.
- g) Le adunanze del Consiglio Direttivo dovranno essere verbalizzate a cura del Responsabile e potrà delegare il compito, con il consenso dei partecipanti, ad altra persona anche non componente del Consiglio. I verbali delle adunanze consiliari dovranno essere inviati ai componenti del Consiglio Direttivo entro i 7 giorni successivi alla data della riunione.
- h) Del Consiglio Direttivo, come invitato permanente senza diritto di voto, fa parte anche il Coordinatore Regionale dei Direttori designato dagli stessi.

Articolo 5 – Struttura operativa e contributi associativi

Per lo svolgimento della propria attività il Coordinamento ed il Consiglio Direttivo utilizzano la struttura operativa presso un'azienda associata.

Per lo svolgimento delle attività di direzione del Coordinamento, al suo Responsabile, potrà essere corrisposto un compenso e rimborsate le spese sostenute e documentate nei limiti quanto approvato dall'assemblea del Coordinamento.

I contributi associativi, per il funzionamento del Coordinamento, deliberati dall'Assemblea Regionale, potranno essere inseriti da ogni farmacia associata, nella distinta contabile riepilogativa mensile o versati nel c/c bancario del Coordinamento.

Articolo 6 – Gestione economica- finanziaria e assegnazione voti di rappresentanza

Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell'attività del Coordinamento ed all'eventuale compenso per il coordinatore, si provvede con i contributi dei soci e con eventuali entrate da liberalità, sostegni finanziari di altra natura.

L'assegnazione dei voti di rappresentanza è commisurata all'entità del contributo versato direttamente dagli associati, calcolata con le seguenti modalità: l'importo contributivo annuale versato sarà suddiviso per il numero della quota annuale fissata dall'Assemblea per ogni singola farmacia. La quota annuale di una farmacia equivale ad un voto.

Articolo 7 – Rinvio allo Statuto di ASSOFARM nazionale

Per ogni altra normativa non contemplata si fa riferimento allo Statuto Federale.